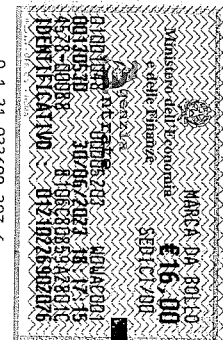


STATUTO

ASSOCIAZIONE "MUSIC CITY" APS



ART. 1 - (Denominazione)

E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 (anche detto di seguito Codice del Terzo Settore) e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: ASSOCIAZIONE "Music City" APS.

ART. 2 - (Sede)

Assume la forma giuridica di associazione, **non riconosciuta**, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Castignano (AP) in Viale A. De Gasperi n. 1. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'istituzione di sedi secondarie potrà essere effettuata a seguito di delibera assembleare e dovrà essere comunicata dal rappresentante legale al Registro Unico Nazionale del Terzo settore una volta istituito.

ART. 3 - (Durata)

L'Associazione avrà durata fino al 31 Dicembre 2050 .

ART. 4 - (Disciplina)

L'Associazione è disciplinata dall'atto costitutivo e dal presente statuto, che contiene le regole di funzionamento dell'ente, ed agisce nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 3 Luglio 2017 n.117 e dalle norme ivi richiamate.

ART. 5 - (Finalità e attività)

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che l'associazione si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività dei propri associati rientrano fra quelle di interesse generale elencate all'art. 5 del Codice del Terzo Settore e vengono di seguito elencate:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura

e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

Le attività di interesse generale come di sopra menzionate potranno svolgersi secondo gli specifici indirizzi di seguito declinati:

- attività finalizzate alla sostenibilità Ambientale;
- promuovere interventi di educazione ambientale e culturale e progetti divulgativi rivolti a bambini, adolescenti, adulti, anziani ed istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, enti pubblici e privati ed ogni altra istituzione di ogni grado nessuna esclusa;
- attività finalizzate all'inclusione sociale di soggetti ritenuti deboli;
- promozione di eventi e manifestazioni;
- promuovere attività culturali, formative, informative, ricreative e turistico-recettive, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci e di chiunque abbia interesse;
- realizzare e promuovere iniziative e progetti di promozione musicale, turistica, culturale, educativi e formativi, informativi, di divulgazione, e di valorizzazione del patrimonio artistico e folkloristico cittadino del Comune di San Benedetto del Tronto e della Regione Marche;
- coinvolgere istituti scolastici, associazioni, enti, società e realtà del mondo profit e no profit, in attività formative e nella programmazione di eventi finalizzati alla conoscenza del territorio, del suo patrimonio storico-artistico-naturalistico-folkloristico-culturale;
- gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, concessionaria o che siano comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti per gli scopi statutari e nel rispetto dell'autonomia dei soci.

Tali attività di interesse generale verranno svolte in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi di mutualità o scambio di beni o servizi.

E' consentito lo svolgimento anche di attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purchè tali attività siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale secondo i criteri e limiti che stabiliti dalla Legge.

ART. 6 – (Patrimonio dell'Associazione)

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da: quote associative; attività di raccolta fondi; donazioni e lasciti testamentari; rendite patrimoniali; contributi pubblici e privati. Esso è utilizzato per lo svolgimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sopraindicate.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alla responsabilità assunte e alla specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi nazionali di cui all'art. 5 del D. lgs. 15 giugno 2015 n. 81 (eventualmente salvo comprovate esigenze attinente alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale espletate in quanto rientranti in quelle di cui all'art. 5 comma 1 lett. b) g) o h)).
- le cessioni di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore nominale.
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, agli associati, ai componenti degli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'associazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'associazione ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale perseguita dall'associazione come sopra specificata.
- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti percentuali al tasso di riferimento, ovvero superiori all'eventuale limite diverso stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

ART. 7 - (Soci)

Possono rivestire la qualifica di associato tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'ente e che si impegnino per consentirne la realizzazione.

Possono inoltre rivestire la qualità di associato altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

ART. 8 - (Ammissione)

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. L'ammissione a socio ha durata annuale, ma è consentito a ciascun associato l'esercizio del diritto di recesso.

La quota associativa è intrasmissibile in nessun modo e non è alienabile.

ART. 9 - (Diritti e doveri dei soci)

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 10 - (Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art.18 D.Lgs. 117/2017.

ART. 11 - (Personale retribuito)

L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 12 - (Recesso ed esclusione del socio)

La qualità di socio viene meno per recesso, esclusione o morte.

La qualità di associato è intrasmissibile.

Il socio può recedere in qualunque momento dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Assemblea a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 13 - (Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci,
- Organo di amministrazione,
- Presidente,
- Consiglio dei soci fondatori.

ART. 14 - (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci che impersonano nelle adunanze il principio della democraticità.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita/divulgata almeno 8 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'assemblea può tenersi anche a mezzo videoconferenza purché il Presidente ed il Segretario siano presenti e si trovino nello stesso luogo.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 15 - (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 16 - (Validità Assemblee)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di quattro deleghe. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di tre quarti dei soci.

ART. 17 - (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 18 - (Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione (Consiglio direttivo) è composto da un numero di membri che può variare da tre a nove che vengono eletti dall'assemblea tra i propri associati.

Dura in carica per tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

All'interno del Consiglio vengono eletti il Presidente, Vice Presidente, il Segretario ed altri eventuali incaricati a cui attribuire compiti specifici; i componenti che siano venuti a mancare per qualsiasi motivo sono sostituiti con i primi dei non eletti. In mancanza provvede al reintegro l'Assemblea nella prima successiva riunione; se viene meno la maggioranza dei componenti si procede senza ritardo all'elezione di un nuovo Consiglio direttivo. Il Presidente non può superare il limite dei tre mandati consecutivi.

E' convocato dal Presidente tutte le volte che ve ne sia necessità o su richiesta di almeno la metà dei componenti; è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti, senza possibilità di delega; in caso di

parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni è fatta sommaria verbalizzazione da conservare agli atti.

Ha quindi facoltà di compiere tutto quanto ritenuto opportuno o necessario per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione e, in particolare:

- a) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) provvede agli adempimenti previsti dal Codice del Terzo Settore ed in particolare, redige il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa e l'eventuale bilancio sociale da presentare all'approvazione dell'Assemblea, cura la tenuta del registro dei volontari (art. 17 D.Lgs. n. 117/2017) nonché delle scritture contabili e dei libri sociali, previsti in rapporto alle caratteristiche quantitativo-dimensionali dell'Associazione (artt. 13-14-15 e 87 D.Lgs. n. 117/2017), e provvede agli specifici obblighi di iscrizione, annotazione, pubblicazione, deposito e quant'altro presso i Registri;
- c) delibera la stipulazione di atti e contratti inerenti l'attività associativa;
- d) delibera l'ammissione e l'esclusione degli associati, prende atto dei recessi, delle decadenze e delle morti intervenute, provvede pertanto alla tenuta e all'aggiornamento del libro degli associati;
- e) compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione nel rispetto delle competenze dell'Assemblea;
- f) organizza l'eventuale articolazione dell'attività associativa e vigila sul buon funzionamento e coordinamento della stessa.

ART. 19 - (Presidente)

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio direttivo, promuove tutte le iniziative necessarie e opportune per il conseguimento degli scopi dell'Associazione, in conformità alle decisioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

In caso di urgenza il Presidente può assumere i poteri del Consiglio direttivo sottoponendo i provvedimenti adottati alla ratifica dello stesso nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente eletto dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario coadiuva il Presidente nella tenuta del registro dei volontari e del libro degli associati, nel disbrigo della corrispondenza, nella redazione e conservazione dei verbali degli organi collegiali.

Il Presidente ed il Segretario coadiuvano congiuntamente il Consiglio direttivo per quel che attiene alle risorse economiche e al loro utilizzo, sovrintende alla tenuta delle scritture contabili e predispongono la bozza dell'annuale bilancio di esercizio o del rendiconto per

cassa e dell'eventuale bilancio sociale ed eventualmente provvedono agli incassi e ai pagamenti.

ART. 20 - (Consiglio dei soci fondatori)

Il Consiglio dei soci fondatori è costituito dai nove soci fondatori. Ha la facoltà di avanzare proposte all'Assemblea generale e, in concorso con gli altri organi sociali, ha il compito di garantire il rispetto dello Statuto.

ART. 21 - (Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 23 - (Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 - (Iscrizioni)

Gli amministratori provvederanno a richiedere l'iscrizione dell'ente al Registro delle Associazioni di Promozione sociale. Non appena istituito e divenuto operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, gli amministratori procederanno nella richiesta dell'iscrizione dell'ente presso tale registro.

ART. 26 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

Il presidente

Sig. Roberto Marcoionni



Il Segretario

Sig. Emidio Del Zompo

